

S T A T U T O
della "Comunità di Sant'Egidio Livorno e Pisa - ODV"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1) E' costituita una Associazione denominata: "Comunità di Sant'Egidio Livorno e Pisa - ODV".

L'Associazione ha sede legale in Livorno e sede operativa anche in Pisa.

Potranno essere istituite con delibera del Consiglio Direttivo, sia sull'intero territorio regionale come pure nazionale ed all'estero, sedi e/o sezioni periferiche, di rappresentanza e/o operative.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART.2) La "Comunità di Sant'Egidio Livorno e Pisa - ODV" non ha scopo di lucro ed è apolitica. Deriva i suoi principi ispiratori dall'esperienza e dalla spiritualità della Comunità di Sant'Egidio di Roma.

L'associazione ha come fine generale ed esclusivo la solidarietà sociale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o

prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART.3) Il perseguimento di tali finalità avviene assicurando, in tutte le attività svolte, dignità, uguaglianza ed il rispetto dei diritti delle persone, sviluppando la solidarietà e la partecipazione attiva, contrastando ogni forma di povertà e discriminazione.

ART.4) L'associazione si propone di perseguire i propri scopi:

- a) collaborando con organismi internazionali, amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative, associazioni ed istituzioni private;
- b) organizzando e promuovendo corsi di formazione e di aggiornamento, convegni, congressi, dibattiti, mostre, proiezioni ed altre forme di divulgazione che potranno essere rivolte sia alla popolazione che ai soci;
- c) organizzando e gestendo servizi specifici, quali doposcuola e centri di aggregazione giovanile, centri culturali, centri di accoglienza, di orientamento allo studio ed al lavoro; centri e sportelli di ascolto delle esigenze della popolazione; strutture residenziali sociali e sanitarie, case alloggio o case famiglia e quanto sia necessario per rispondere alle esigenze delle fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare minori, disabili, anziani, persone senza fissa dimora, profughi, immigrati, vittime di violenza e discriminazione;
- d) realizzando e diffondendo pubblicazioni, periodici e audiovisivi e ricorrendo all'uso degli altri strumenti di comunicazione sociale, per favorire l'informazione ed il confronto pubblico sui temi attinenti l'attività dell'associazione e per promuovere la crescita culturale ed umana della popolazione;
- e) gestendo archivi, biblioteche, emeroteche e provvedendo alla raccolta e catalogazione di stampati, manoscritti, libri, trattati, monografie, periodici che abbiano interesse culturale ed istruttivo e ponendoli a disposizione dei soci, delle persone coinvolte nelle diverse attività, di studiosi e di chiunque abbia interesse a consultarli;
- f) fornendo collaborazione saltuaria o continua ad enti ed organismi che promuovano iniziative negli stessi settori di interesse dell'associazione;
- g) promuovendo attività di educazione, prevenzione, assistenza e trattamento per la tutela della salute, nonché organizzando servizi per la prevenzione ed il contrasto della tossicodipendenza, dell'alcoolismo, delle nuove dipendenze comportamentali e da sostanze,

della violenza di genere;

- h) promuovendo attività di pre-formazione, orientamento e formazione professionale per l'avviamento al lavoro di giovani in cerca di prima occupazione, delle persone disabili e delle persone in particolare condizione di bisogno, promuovendo altresì lo sviluppo di idonee condizioni di lavoro, che tutelino la dignità e i diritti dei lavoratori;
- i) promuovendo l'inserimento sociale, culturale, scolastico e lavorativo dei cittadini stranieri immigrati, dei profughi, anche attraverso attività di assistenza sociale e sanitaria, l'accoglienza residenziale, la formazione linguistica, culturale e professionale, la mediazione sistemica e culturale, fornendo aiuto e consulenza per lo svolgimento delle pratiche necessarie all'integrazione e/o all'espatrio oppure al ricollocamento, promuovendo l'integrazione nei paesi di accoglimento e sostenendo le loro condizioni di vita nei paesi di transito;
- j) promuovendo, gestendo ed organizzando servizi sociali, culturali, scolastici e sanitari a favore dei nomadi e per la difesa dei loro diritti;
- k) promuovendo la tutela dei diritti delle persone anziane, servizi di assistenza domiciliare e centri di ascolto e di sostegno alle attività della vita quotidiana, favorendo la domiciliarità, tutelando le persone anziane in situazioni di violenza e abuso;
- l) promuovendo, gestendo ed organizzando attività di prevenzione e servizi a carattere sociale, sanitario, culturale, educativo, scolastico e ricreativo per i bambini e gli adolescenti in stato di necessità o abbandono;
- m) promuovendo, gestendo ed organizzando servizi a carattere sociale e sanitario, centri diurni, comunità residenziali per anziani, disabili, malati, persone in stato di bisogno;
- n) avviando forme di cooperazione internazionale con istituzioni governative ed associazioni non governative, in particolare dei paesi in via di sviluppo, che abbiano come finalità lo scambio internazionale specialmente nei settori di maggiore interesse dell'associazione, forme occasionali o stabili di cooperazione sociale, sanitaria, educativa e culturale, la promozione di progetti di solidarietà. Le finalità indicate potranno essere raggiunte anche mediante l'invio di operatori in loco;
- o) sostenendo la condizione dell'infanzia particolarmente in quei Paesi in cui è minacciata dalla povertà, dallo sfruttamento o dai conflitti, con attività di sostegno, anche a distanza, del pieno sviluppo della vita dei minori e attraverso forme di adozione internazionale;
- p) prevenendo il disagio giovanile ed impegnandosi nel contrasto all'uso delle sostanze stupefacenti sia in via preventiva che riabilitativa, promuovendo forme e luoghi di aggregazione e di solidarietà sociale, attività dirette a sviluppare la creatività, l'autonomia, la capacità culturale, artistica, imprenditoriale e di cooperazione dei giovani, anche in partenariato con altri enti ed attori sociali;
- q) promuovendo azioni per la pari opportunità tra uomini e donne di contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali elencate, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.5) L'associazione opera sia in ambito regionale sia in campo nazionale ed internazionale, anche eventualmente partecipando e/o sviluppando e/o materialmente implementando quelle promosse dalle associazioni Comunità di Sant'Egidio (con C.F. 96094790589) e/o Comunità di S. Egidio ACAP (con c.f. 80191770587 e P. IVA 02132561008) nonché dalla FONDAZIONE D.R.E.AM. - COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO - O.N.L.U.S. (con c.f. e P. IVA 08968171002), tutte con sede in Roma alla Piazza di Sant'Egidio 3/a, 00153 - RM).

I SOCI

ART.6) Tutti gli interventi e i progetti rispondenti ai fini statutari sono svolti dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche maggiori d'età che, possedendo i necessari requisiti morali, ne accettino lo statuto e contribuiscano attivamente al raggiungimento dello scopo sociale; è esclusa l'assunzione della qualità di socio a termine.

ART.7) L'ammissione alla qualità di socio avviene con decisione del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti e dell'attitudine a contribuire agli scopi sociali ai sensi dell'art.6 e comunque secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.8) I soci sono tenuti a versare un contributo annuale la cui entità sarà annualmente decisa dall'assemblea dei soci, a rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche

indiretto.

I soci eleggono gli organi associativi e possono essere eletti negli stessi; prendono atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendono visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

ENTRATE - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

ART.9) Per lo svolgimento delle proprie attività, oltre ai contributi dei soci, l'Associazione potrà avvalersi di sovvenzioni private e pubbliche, nonché di elargizioni, offerte, lasciti, donazioni.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.10) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, lasciti, donazioni, liberalità, contribuzioni in suo favore.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- b) da ogni forma di sovvenzione, elargizione, offerta, liberalità o contributo;
- c) dai proventi di raccolte fondi;
- d) da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- e) da qualsiasi altra entrata che concorra ad incrementare l'attività e compatibile con il codice del terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

A norma di quanto stabilito dal Decreto Lgs.vo 3 Luglio 2017, n. 117 e s.m.i., l'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

ART.11) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto il rendiconto economico consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



ORGANI SOCIALI

ART.12) Sono organi dell'associazione:

- A) L'Assemblea Generale;
- B) Il Consiglio Direttivo;
- C) Il Presidente dell'Associazione;
- D) Il Segretario Generale dell'Associazione;
- E) L'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.13) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

ART.14) L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria e delibera sulle seguenti materie:

- a) elezione del Presidente, del Segretario Generale e dei componenti il Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo;
- b) discussione e approvazione del resoconto morale ed amministrativo presentato dal Consiglio Direttivo;
- c) discussione ed approvazione dei rendiconti economici preventivi e consuntivi;
- d) discussione e approvazione degli indirizzi e programmi di massima dell'attività sociale;
- e) modificazioni dello Statuto Sociale e dell'atto costitutivo, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) gli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Segretario Generale e, in sua mancanza, dal Presidente o dal Consigliere più anziano.

ART.15) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. La convocazione viene fatta a mezzo posta elettronica (con lettera spedita con almeno sette giorni di anticipo e avviso di lettura) e contenente l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, il giorno, l'ora ed il luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione.

La presenza di coloro che fanno parte dell'Assemblea sana qualsiasi vizio di convocazione nei loro confronti.

ART.16) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che questi od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta scritta di almeno un decimo di coloro che hanno diritto a far parte dell'Assemblea.

La convocazione può essere fatta con avviso contenente le indicazioni di cui al precedente Art.15), spedito a mezzo posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

Anche per l'assemblea straordinaria la presenza di coloro che fanno parte dell'assemblea sana qualsiasi vizio di comunicazione della stessa nei loro confronti.

ART.17) L'Assemblea ordinaria e straordinaria è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci ed in caso di totale dispari la metà più uno. Qualora non sia raggiunto tale numero, potrà tenersi in seconda convocazione, in tal caso l'Assemblea ordinaria sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria saranno validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Resta fermo per i casi ivi previsti, la maggioranza prevista dall'art.21, commi 2 e 3, codice civile. Ugualmente quanto previsto all'art. 21 comma 3 è applicato per le decisioni sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART.18) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ART.19) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di dirigerne lo svolgimento.

L'Assemblea nomina un Segretario ed ove lo ritenga opportuno, due scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.

Nei casi in cui la legge lo richiede o se il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio, scelto dal Presidente medesimo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea generale fra i soci e deve essere formato in ogni caso da un numero dispari di membri. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Presidente ed il Segretario Generale sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e si computano tra i medesimi.

I Consiglieri, il Presidente ed il Segretario Generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART.21) Il Consiglio Direttivo si riunisce, nella sede sociale od altrove, almeno una volta l'anno ed ogni volta che il Segretario Generale lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno due Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.22) La convocazione del Consiglio Direttivo viene portata a conoscenza dei membri a cura del Segretario Generale mediante avviso contenente l'ordine del giorno, in modo che pervenga anche per email con preavviso di almeno

cinque giorni.

La presenza degli aventi diritto sana qualsiasi vizio della convocazione nei loro confronti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Segretario Generale o dal più anziano in età dei presenti. Di tutte le riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.23) Al Consiglio Direttivo è affidata la direzione dell'Associazione, l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della stessa e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.

Il Consiglio potrà - l'elencazione che segue è a carattere esemplificativo e non tassativo - accettare donazioni e liberalità, acquistare, alienare, prendere e concedere in locazione mobili ed immobili, compiere ogni azione di banca, chiedere ed utilizzare finanziamenti, incassare contributi, assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione, concludere contratti di lavoro.

Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi di massima indicati dall'assemblea, il consiglio direttivo dispone sulle seguenti materie:

- a) impostazione ed approvazione dei programmi culturali, educativi, assistenziali, economici ed organizzativi dell'Associazione;
 - b) istituzione di eventuali sedi periferiche ovvero sedi operative, sia in ambito regionale come pure in Italia ed all'estero e dei loro eventuali preposti e/o rappresentanti e relativi poteri - contenuto e limiti - di firma e rappresentanza;
 - c) partecipazione dell'Associazione ad iniziative esterne;
 - d) redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - e) ogni altra materia che non sia di competenza dell'Assemblea Generale.
- Provvede inoltre alla compilazione e conservazione del Libro dei Soci e degli altri libri dell'Associazione.

ART.24) Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea Generale anche il resoconto morale ed amministrativo della propria gestione

IL PRESIDENTE

ART.25) Il Presidente è persona scelta tra quelle aventi qualità di socio, è membro di diritto del Consiglio Direttivo e partecipa all'Assemblea generale. A lui spetta la rappresentanza ufficiale ed onoraria dell'Associazione ferme restando le prerogative ed i poteri attribuiti allo stesso Presidente ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 28 del corrente statuto, in materia di rappresentanza legale e di firma, da esercitarsi disgiuntamente dal Segretario Generale. In mancanza o assenza od impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE

ART.26) Il Segretario Generale, scelto tra i Soci:

- a) affianca il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
- b) in sostituzione del Presidente convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.27) In mancanza o assenza del Segretario Generale, questi viene sostituito dal consigliere più anziano, eletto in sua vece.

ART.28) La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, avanti qualsiasi autorità giudiziaria, come pure avanti qualsiasi autorità amministrativa spettano e sono conferite al Presidente ed al Segretario Generale, disgiuntamente fra loro.

ORGANO DI CONTROLLO

ART.29) L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 30) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, eventualmente nominato, a cura dello stesso;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, su richiesta scritta al Presidente.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

ART.31) L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento, oltre che nei casi previsti dal codice civile, può essere disposto dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art.21, comma 3, del codice civile. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.32) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

[Handwritten signatures: Michele Luzzi, Lorenza Luzzi, Alessio Ajell, L.C.]



*[Handwritten: Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno]*

[Handwritten: Registrato il 27.10.2022]

[Handwritten: Al n° 3443 Serie IV]

[Handwritten: Riscosso R Esent]

*[Handwritten: L'Operatore
dott. Fabio Conte]*